



Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 30/07/2017

**OGGETTO: SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA -
CONVENZIONE CON I COMUNI DI LANUSEI, OLZAI E OLLOLAI -
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALL DELIBERAZIONE N
30 DEL 21/10/2016**

L'anno **2017** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **18.15** nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Cognome e Nome	Presente
1	MARIA BUSSU	SI
2	EFISIO ARBAU	SI
3	MICHELE CADEDDU	SI
4	MARIO NONNE	SI
5	MARTA SEDDA	SI
6	ROBERTA DAGA	SI
7	MARCO LADU	NO
8	GIOVANNI MUREDDU	NO
9	DEBORAH LADU	SI
10	GIANFRANCO ZEDDE	SI
11	ANTONELLA ZEDDE	NO
12	GIOVANNI COLUMBU	NO
13	VALERIA DAGA	NO

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.

Assiste il Segretario DR.SSA ANTONINA MATTU

Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: i Comuni di Lanusei, Ollolai e Olzai, rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 40 del 03/11/2016, n. 30 del 21/10/2016 e n. 24 del 05/11/2016, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Servizio di Segreteria facendo ricorso all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; in data 09/11/2017 è stata sottoscritta dai Sindaci la convenzione originale; è stato individuato, quale capo convenzione, il Comune di Lanusei, avente popolazione compresa fra i 3001 e i 10000 abitanti; il Sindaco del Comune di Lanusei, con proprio decreto n. 22 del 09/11/2016, ha individuato la Dr.ssa Antonina Mattu quale segretario titolare della succitata convenzione di segreteria.

DATO ATTO che: all'art. 2 della convenzione in argomento, la scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti del Consiglio comunale non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto; la nota del 15/06/2017 recante prot. 57002/2017(P) con la quale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari - Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale della Sardegna – invita i Sindaci a far conoscere, entro i termini stabiliti dal patto convenzionale, le determinazioni che intendono adottare.

CONSIDERATO che è intendimento anche di questa Amministrazione, continuare ad avvalersi del servizio associato di cui trattasi.

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione predisposto dagli uffici che, costituito da otto articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTO IL D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che all'art. 10 testualmente recita: " Art.10- Convenzioni di Segreteria. 1. I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. 3. Ai Segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi."

VISTO l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

VISTO l'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita: "Art. 45. retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata. 1. Al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento. 2. Al Segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese

di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. 3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione".

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

ALL'UNANIMITA' DEI VOTI FAVOREVOLI (n.8 presenti e votanti – n. 8 favorevoli)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA PROSECUZIONE del servizio di Segreteria comunale in forma associata con i Comuni di Lanusei e Olzai facendo ricorso all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

DI STABILIRE che il Comune di Lanusei sarà l'ente capofila della convenzione.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione che, costituito da otto articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari – ed ai Comuni interessati.

DI RENDERE il presente atto, svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO

F.to Ing. Davide Soro

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA ANTONINA MATTU

IL PRESIDENTE
F.to EFISIO ARBAU

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/08/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16/08/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ANTONINA MATTU

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
